

Codice A1813A

D.D. 5 aprile 2016, n. 768

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione alla "Realizzazione di pista agro-silvo-pastorale" in area sottoposta a vincolo idrogeologico, nel Comune di Valprato Soana. Richiedente: Immobiliare SANTANEL**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di autorizzare ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 45/1989, i lavori di realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale, comportanti la trasformazione d'uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico nel Comune di Valprato Soana, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere messa in opera l'idrosemina di specie vegetali autoctone lungo le scarpate di progetto, allo scopo di facilitare la colonizzazione da parte della vegetazione erbacea e ridurre la possibilità di erosione;
- il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità;
- durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti a viabilità ed edifici; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
- in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, prevedendone adeguate azioni antierosive, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); le terre e rocce da scavo dovranno essere gestite secondo la normativa vigente;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche del Regolamento Forestale;
- i movimenti terra dovranno essere eseguiti in modo che gli scavi non rimangano esposti per lungo tempo agli agenti atmosferici ed alle acque di ruscellamento, al fine di evitare processi di infiltrazione localizzati che potrebbero ridurre sensibilmente la resistenza al taglio nei depositi superficiali;
- nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dovesse causare fenomeni d'instabilità, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a cura e carico del richiedente. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta altresì al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire efficienza al sistema, previa autorizzazione nel caso in cui la manutenzione straordinaria delle stesse preveda l'ampliamento della sezione o la rettificazione del tracciato;
- ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge, l'opera è interdetta al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti nonché dei mezzi di

chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, o accedere a strutture agrituristiche. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali o a strutture agrituristiche deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza;

- di stabilire che:

- i lavori dovranno essere realizzati entro 5 (cinque) anni dalla data della presente determinazione;
- deve essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori;
- terminate le opere, il richiedente deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 45/89 la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 il soggetto autorizzato è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento, trattandosi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. G (boschi e foreste);
- è fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI;
- eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 45/89 come integrata dalla Circolare del P.G.R. 3 aprile 2012, n. 4/AMD;
- sono fatte salve ulteriori violazioni di norme statali e regionali vigenti.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente". Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Adriano Bellone